



SETTORE TECNICO F.I.G.C.
Stagione Sportiva 2011/2012

COMUNICATO UFFICIALE N° 82

Si riportano di seguito le decisioni assunte dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico nella riunione del 07 febbraio 2012 svoltasi a Firenze.

Procedimento disciplinare a carico di **PIEFRANCESCO ULIVI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Ulivi** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva nonché in relazione agli artt. 35 e 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per aver assunto, nel corso della medesima stagione sportiva 2010/11, la conduzione tecnica, prima, della San Pio Mondragone e, poi, della Quarto figurando in qualità di allenatore nelle distinte delle gare disputate da entrambe le squadre peraltro in assenza di alcun tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 07/06/2012;
- tenuto conto delle argomentazioni del deferito come da separato verbale.

Ritenuto che:

- i fatti addebitati al deferito risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **PIERFRANCESCO ULIVI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **07/06/2012**.

Procedimento disciplinare a carico di **CLAUDIO BORTOLETTO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

ORDINA

l'applicazione al sig. **CLAUDIO BORTOLETTO** della squalifica fino al 07/05/2012.

Procedimento disciplinare a carico di **DAVIDE CICOGNANI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

ORDINA

l'applicazione al sig. **DAVIDE CICOGNANI** della squalifica fino al 17/03/2012

Procedimento disciplinare a carico di **PIERO BRAGLIA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

ORDINA

l'applicazione al sig. **PIERO BRAGLIA** della sanzione dell'**ammenda di 12.000€**.

Procedimento disciplinare a carico di **ALBERTO SAVINO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

ORDINA

l'applicazione al sig. **ALBERTO SAVINO** della squalifica fino al **07/04/2012** e della sanzione dell'**ammenda di 1.500,00€**.

Procedimento disciplinare a carico di **NICOLA BONARRIVO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Bonarrivo** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 43 del Regolamento della LND per non aver comunicato le proprie dimissioni da allenatore della società Floridia mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 07/04/2012.

Ritenuto che:

- i fatti addebitati al deferito risultano documentalmente comprovati, nonché ammessi dallo stesso

P.Q.M.

dichiara il sig. **NICOLA BONARRIVO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **07/04/2012**.

Procedimento disciplinare a carico di **FRANCESCO CASTELLANO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Castellano** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 35, comma 1, e 38, comma 1, del Regolamento del

Settore Tecnico e in relazione all'art.38, comma 4, delle Noif per aver svolto, nella stagione sportiva 2010/11, l'attività di allenatore per due diverse società peraltro in assenza di tesseramento;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 07/06/2012.

Ritenuto che:

- i fatti addebitati al deferito risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **FRANCESCO CASTELLANO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **07/06/2012**.

Procedimento disciplinare a carico di **ALBERTO CERVO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Cervo** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione agli artt. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e 38, comma 1, delle Noif per aver svolto attività di allenatore della ASD Azzurra Marigliano senza formalizzare regolare tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 07/04/2012.

Ritenuto che:

- i fatti addebitati al deferito risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **ALBERTO CERVO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **07/04/2012**.

Procedimento disciplinare a carico di **ANTONIO FALANGA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Falanga** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e 38, comma 1, delle Noif per aver svolto attività di allenatore del Potenza Sport Club senza formalizzare regolare tesseramento e per aver avuto contatti con soggetto inibito al fine di formalizzare il contratto con lo stesso Potenza Sport Club;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto complessivamente la sanzione della squalifica fino al 07/08/2012.

Ritenuto che:

- quanto ai contatti con il signor Postiglione il fatto risulta comprovato e ammesso giacché il socio di riferimento del Potenza Calcio era stato inibito fino dal marzo del 2010 a seguito della decisione della Corte di Giustizia Federale di cui al CU n. 200/2010 (e non come erroneamente indicato dalla Procura federale n. 200/2011);
- altrettanto comprovato risulta lo svolgimento dell'attività di allenatore senza regolare tesseramento con la società Potenza Sport

P.Q.M.

dichiara il sig. **ANTONIO FALANGA** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **07/08/2012**.

Procedimento disciplinare a carico di **LORIS GENTILI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Gentili** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS e dell'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico in relazione al CU n. 1 paragrafo 14 ss 2010/11 Lnd, del protocollo d'intesa Lnd/Aiac e dell'art. 42 del Regolamento della Lnd per aver pattuito un premio di tesseramento superiore al massimale consentito senza peraltro formalizzazione scritta dell'accordo;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 07/05/2012.

Ritenuto che:

- i fatti addebitati al deferito risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **LORIS GENTILI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **07/05/2012**.

Procedimento disciplinare a carico di **ENRICO GHEDA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Gheda** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 38, comma 1, delle Noif e all'art. 35, comma 1, del regolamento del Settore Tecnico per aver svolto attività di allenatore della ASD Nuova Verolese senza formalizzare regolare tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 07/04/2012.

Ritenuto che:

- i fatti addebitati al deferito risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **ENRICO GHEDA** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **07/04/2012**.

Procedimento disciplinare a carico di **GIANNI PETROLINI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Petrolini** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico per aver consentito che la conduzione tecnica della SSD Unione Calcio Casalese nella stagione sportiva 2010/2011 fosse svolta da soggetto non abilitato;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 30/06/2012;
- tenuto conto delle memorie difensive inviate dal deferito il 26 gennaio u.s..

Ritenuto che:

- i fatti addebitati al deferito risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **GIANNI PETROLINI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **31/05/2012**.

Procedimento disciplinare a carico di **GIULIO PERUZZI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Peruzzi** è stato deferito per violazione dell'art. 30 dello Statuto della Figc in relazione all'art. 15 del CGS e degli artt. 1, comma 1, e 8, comma 11, del CGS in relazione all'art. 92, comma 1, e 94, comma 1, lettera a) delle Noif per aver stipulato un accordo economico con la società Foligno Calcio in contrasto con le disposizioni federali vigenti;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 07/12/2012 più l'ammenda di 3.000€.

Ritenuto che:

- i fatti addebitati al deferito risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **GIULIO PERUZZI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **07/12/2012** e della sanzione dell'**ammenda** di **3.000€**.

Procedimento disciplinare a carico di **VINCENZO SICURANZA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Sicuranza** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 31, comma 1, 38, comma 1, e 29, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico e dell'art. 38, commi 1 e 4, delle Noif per aver svolto attività per più di una società nella stagione sportiva 2010/11;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 07/08/2012.

Ritenuto che:

- i fatti addebitati al deferito risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **VINCENZO SICURANZA** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **07/08/2012**.

Procedimento disciplinare a carico di **LUCIANO DE ANGELIS** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **De Angelis** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, in riferimento agli artt. 19 e 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per avere consentito che l'attività di allenatore per la società ASD Vis Cerratina nella stagione sportiva 2010/11 fosse svolta da tecnico non abilitato;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 07/05/2012.

Ritenuto che:

- la prova dei fatti contestati risulta senza dubbio raggiunta dalla Procura Federale attraverso il riscontro di un ispettore della Procura stessa che ha personalmente visionato due gare nel corso delle quali il deferito non era presente in panchina lasciando il compito di allenatore al signor Carosella

P.Q.M.

dichiara il sig. **LUCIANO DE ANGELIS** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **31/05/2012**.

Procedimento disciplinare a carico di **ERRICO FALOCCO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Falocco** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS e 33, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto nella stagione sportiva 2009/10 le funzioni di direttore generale e direttore sportivo della ASD Casertana Calcio senza aver ottenuto la necessaria sospensione dall'Albo del Settore Tecnico;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 07/08/2012.

Ritenuto che:

- i fatti risultano confessati dal deferito nella sua dichiarazione del 27/07/2010 resa alla procura federale

P.Q.M.

dichiara il sig. **ERRICO FALOCCO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **07/08/2012**.

Procedimento disciplinare a carico di **PAOLO MALNATI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Malnati** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 38, commi 1 e 3, del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto nelle stagioni sportive 2009/10 e 2010/11 mansioni tecniche per due società contemporaneamente e per aver svolto, prima del termine della ss 2009/10, attività collegata al trasferimento ed al collocamento di un calciatore presso la Società FC Mendrisio Stabio, calciatore legato da valido vincolo di tesseramento con altra società;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 07/06/2012.

Ritenuto che:

- quanto allo svolgimento della doppia attività questa risulta comprovata dalle dichiarazioni rese dal deferito;
- quanto invece all'attività di proselitismo questa risulta fermamente negata dal deferito e non specificatamente comprovata dalla Procura Federale

P.Q.M.

dichiara il sig. **PAOLO MALNATI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **15/05/2012**.

Procedimento disciplinare a carico di **ANTONIO MARGUGLIO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Marguglio** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e dell'art. 38, comma 1, delle Noif per aver svolto attività di allenatore per la ASD Satefanese Calcio senza formalizzare regolare tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 07/04/2012.

Ritenuto che:

- i fatti addebitati al deferito risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **ANTONIO MARGUGLIO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **07/04/2012**.

Procedimento disciplinare a carico di **ANTONIO MARLETTA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Marletta** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS a seguito del mancato deposito dell'accordo economico con la società SSD Acireale Calcio per la stagione sportiva 2008/09;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 07/04/2012.

Ritenuto che:

- i fatti addebitati al deferito risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **ANTONIO MARLETTA** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **07/04/2012**.

Procedimento disciplinare a carico di **GIULIANO PIEROBON** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Pierobon** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 31 e 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e 38, comma 1, delle Noif per aver svolto attività di allenatore dell'ASD DM 84 Cerveteri senza formalizzare regolare tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 07/04/2012.

Ritenuto che:

- i fatti addebitati al deferito risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **GIULIANO PIEROBON** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **07/04/2012**.

Procedimento disciplinare a carico di **FRANCESCO VIGANOTTI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Scarfone, Taddei Elmi e Casale. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Viganotti** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico e all'art. 94, comma 1, lettera a) delle Noif per aver sottoscritto nella stagione sportiva 2008/09 un accordo economico con la società US Turbighese superiore a quello previsto dalle normative vigenti;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 07/06/2012.

Ritenuto che:

- i fatti addebitati al deferito risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **FRANCESCO VIGANOTTI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **07/06/2012**.

Procedimento disciplinare a carico di **MARIO BUONCUORE** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Buoncuore** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS e dell'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico con riferimento all'art. 38, comma 1, delle Noif per l'omissione della richiesta di tesseramento per la società Pol. Città di Caccamo per la quale svolgeva attività di tecnico;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 07/04/2012.

Ritenuto che:

- i fatti addebitati al deferito risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **MARIO BUONCUORE** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **07/04/2012**

Procedimento disciplinare a carico di **VITO MAURIZIO DE SIMONE** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **De Simone** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e dell'art. 38, comma 1, delle Noif per omissione della richiesta di tesseramento per la ASD Riviera Marmiti;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 07/04/2012;

Ritenuto che:

- i fatti addebitati al deferito risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **VITO MAURIZIO DE SIMONE** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **07/04/2012**

Procedimento disciplinare a carico di **GIOVANNI MELIS** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Melis** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 38, comma 1, delle Noif per non aver depositato l'accordo economico con la ASD Virtus Montecastelli Calcio a 5;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 07/04/2012;
- assunte le memorie difensive del deferito inviate in data 26 gennaio u.s..

Ritenuto che:

- i fatti addebitati al deferito risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **GIOVANNI MELIS** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **07/04/2012**.

Procedimento disciplinare a carico di **SALVATORE MICELI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Miceli** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione a quanto previsto dall'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e dall'art. 38, comma 1, delle Noif per omissione della richiesta di tesseramento per la società AS Città di Monforte per la quale svolgeva attività di tecnico;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 07/04/2012;

Ritenuto che:

- i fatti addebitati al deferito risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **SALVATORE MICELI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **07/04/2012**

Procedimento disciplinare a carico di **MAURIZIO PAROLINI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Parolini** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, e 3 del CGS in riferimento all'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, e 38, comma 1, delle Noif per aver falsificato documenti a firma del Settore Tecnico per favorire, dietro corrispettivo monetario, l'accesso ai corsi di persone a lui conosciute oltre che per aver allenato nel corso della stagione 2009/10 la società ASD Sunese in mancanza di tesseramento. Inoltre per non essersi presentato, seppur regolarmente convocato, avanti agli Organi di Giustizia Sportiva;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 17/09/2014.

Ritenuto che:

- la prova dei fatti contestati risulta senza dubbio raggiunta dalla Procura Federale;
- il comportamento del deferito appare di particolare gravità ed improntato alla malafede;
- parimenti dicasi per l'atteggiamento assunto durante lo svolgimento della fase istruttoria alla quale ha rifiutato di presenziare

P.Q.M.

proscioglie il sig. **MAURIZIO PAROLINI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **17/09/2014**

Procedimento disciplinare a carico di **VINCENZO PIAZZOLI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Piazzoli** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 35 e 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e degli artt. 36 e 38 delle Noif per aver assunto nel corso della stagione sportiva 2010/11 la conduzione tecnica prima della USD Santenese e poi della ASD Atletico Torino;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 07/07/2012.

Ritenuto che:

- i fatti addebitati al deferito risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **VINCENZO PIAZZOLI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **07/07/2012**

Procedimento disciplinare a carico di **FORTUNATO POLICARDI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;

- considerato che il sig. **Policardi** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 35, comma 1, e 33, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico in relazione all'art. 38, comma 1, delle Noif;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino allo 07/05/2012 per non aver presentato al Settore Tecnico domanda di sospensione dall'Albo dei tecnici per svolgere attività dirigenziale.

Ritenuto che:

- i fatti addebitati al deferito risultano documentalmente comprovati perché il deferito ha ricoperto la carica di Presidente senza aver chiesto preventivamente la sospensione dall'Albo del Settore Tecnico

P.Q.M.

dichiara il sig. **FORTUNATO POLICARDI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **07/05/2012**

Procedimento disciplinare a carico di **SALVO NATALE** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Natale** è stato deferito per violazione dell'art. 1, commi 1 e 5, del CGS, per aver reso dichiarazioni pubbliche gravemente lesive della reputazione di altro tesserato;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 29/02/2012.

Ritenuto che:

- i fatti addebitati al deferito non raggiungono la soglia della rilevanza disciplinare

P.Q.M.

proscioglie il sig. **SALVO NATALE** dall'addebito disciplinare che gli è stato contestato

Procedimento disciplinare a carico di **GIANLUCA BAIARDI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Baiardi** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 38, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico per aver contattato in data antecedente il 30/06/2010 calciatori della US Junior Vitt Barnabiti in assenza del necessario nulla osta;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 07/05/2012.

Ritenuto che:

- i fatti addebitati al deferito risultano ammessi dallo stesso

P.Q.M.

dichiara il sig. **GIANLUCA BAIARDI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **07/05/2012**

Procedimento disciplinare a carico di **EZIO CAPUANO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Capuano** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 35 e 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e dagli artt. 36 e 38 delle Noif, per aver svolto prima l'attività di tecnico, in assenza di tesseramento, nel ritiro precampionato 2010/11 dell'ACR Messina e successivamente, nel corso della medesima stagione sportiva, l'attività di tecnico per la Paganese Calcio;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 07/05/2012.

Ritenuto che:

- i fatti addebitati al deferito risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **EZIO CAPUANO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **07/05/2012**

Procedimento disciplinare a carico di **FRANCESCO RACITI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Raciti** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico in relazione all'art. 38, comma 1, delle Noif per aver svolto attività di allenatore della ASD Pro Rosolini senza perfezionare il relativo tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 07/04/2012.

Ritenuto che:

- i fatti addebitati al deferito risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **FRANCESCO RACITI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **07/04/2012**

Procedimento disciplinare a carico di **GIUSEPPE PALOMBARO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Palombaro** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 38, comma 1, delle Noif, in riferimento agli artt. 17, comma 4, 31, comma 1, e 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto nella stagione 2010/11 attività di tecnico in assenza di tesseramento con la ASD Faresina e per aver omesso il pagamento delle quote obbligatorie annuali di iscrizione all'Albo del Settore Tecnico per le stagioni 2008/09 e 2009/10;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 07/06/2012.

Ritenuto che:

- i fatti addebitati al deferito risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **GIUSEPPE PALOMBARO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **07/06/2012**

Procedimento disciplinare a carico di **IVANO RAVANETTI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Ravanetti** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e 38, comma 1, delle Noif per essere andato in panchina per alcune gare con la società AC Marzolaro in difetto del tesseramento, perfezionato soltanto in una data successiva rispetto a tali gare;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 07/04/2012.

Ritenuto che:

- i fatti addebitati al deferito risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **IVANO RAVANETTI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **07/04/2012**

Firenze, 07 febbraio 2012

IL SEGRETARIO
Paolo Piani

IL PRESIDENTE
Roberto Baggio